

Agricoltura, sì al mix di aiuti

Quattro le forme di sostegno. Agevolati pure i beni usati

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Gli imprenditori agricoli o dell'agro-industria possono contare su aiuti sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile, strumenti finanziari che possono essere combinati tra di loro per sostenere investimenti per formazione, informazione e diffusione delle conoscenze. Possono essere ammessi ad agevolazione anche i beni usati, ma non devono avere avuto agevolazioni negli ultimi dieci anni. Questi alcuni degli elementi che emergono dalle «Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020», approvate in Conferenza statoregioni l'11 febbraio 2016. Il documento stabilisce una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) in attuazione dell'art. 65.1 del reg. (Ue) n. 1303/2013. Questo dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale, ma considerato anche quanto previsto nel documento riguardante l'ammissibilità della spesa dei fondi Sie in corso di definizione. Il documento si suddivide in tre capitoli: ambito di applicazione e forme del sostegno, principi generali relativi all'ammissibilità delle spese, condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa. Inoltre prevede schede tecniche relative alle principali tipologie di misura: investimenti; formazione, informazione e diffusione delle conoscenze; leader e Cld; cooperazione interterritoriale e transnazionale; assistenza tecnica; fondi di garanzia e fondi di credito. Il sostegno può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse: sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile, strumenti finanziari.

Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese. Secondo l'art. 65, comma 2, del reg. (Ue) n. 1303/2013, «le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi Sie se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del Feasr solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023».

Una spesa per essere ammissibile deve essere imputabile a un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre. Deve essere

In breve

Spese ammissibili	Investimenti materiali e immateriali, spese di ammortamento, spese di gestione e studi, acquisto di attrezzature o materiale usato, acquisto di terreni, acquisto di un bene immobile
Spese non ammissibili	In generale: <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, salvo casi particolari; • l'imposta sul valore aggiunto; • gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia. Per gli investimenti agricoli: <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di diritti di produzione agricola; • l'acquisto di diritti all'aiuto; • l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora; • le spese per l'acquisto di animali. Possono essere considerate ammissibili esclusivamente in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo, se danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici
Forme del sostegno	Una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse: Sovvenzioni, Premi, Assistenza rimborsabile, Strumenti finanziari

Animali, ok a investimenti con riserva

Non sono ammissibili, relativamente agli investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, l'acquisto di diritti all'aiuto né l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora. Le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili esclusivamente in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo, se danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b).

In base all'art. 69, comma 3, del reg. (Ue) n. 1303/2013, «non sono ammissibili a contributo dei Fondi Sie gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'inte-

ressi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente. Inoltre non è ammissibile l'imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'Iva.

pertinente rispetto all'azione ammissibile e deve risultare conseguenza diretta dell'azione stessa. Deve essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto. Inoltre dovrà essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione e riguardare interventi decisi dall'Autorità di gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del reg. (Ue) n. 1305/13.

Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa. Relativamente agli investimenti sono ammissibili la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l'acquisto o il leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene e le spese generali collegate alle

spese predette, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Inoltre sono ammissibili i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali e i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti. Le spese di ammortamento sono ammissibili, se è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità e se l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti, con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato in base ai costi reali nella forma di cui all'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a). I

costi si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione e all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contributo sovvenzioni pubbliche. Tra le spese di gestione ammissibili rientrano le spese di funzionamento; le spese di personale; le spese di formazione; le spese di pubbliche relazioni; le spese finanziarie e le spese di rete.

Una regola generale è che l'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento qualora il beneficiario sia una microimpresa, una piccola o medio impresa e siano rispettate le seguenti condizioni: il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti, l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi

correnti di mercato e le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. La decorrenza dei dieci anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene.

Le spese relative all'acquisto di terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità, sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite da ciascun Psr, l'Autorità di gestione può fissare una percentuale più elevata per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente. In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato secondo attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato e l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione. L'acquisto di un bene immobile, a esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro. Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 69 del reg. (Ue) n. 1303/2013: «1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi Sie e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a. il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione; b. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; c. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; d. nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; e. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente».